



Roma, 2 gennaio 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 39

Oggetto: Legge di Bilancio 2025 – Comunicato Agenzia delle Entrate recante le Tabelle ACI per il 2025

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 1-2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 1 – 2025

Oggetto: Legge di Bilancio 2025 – Comunicato Agenzia delle Entrate recante le Tabelle ACI per il 2025.

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 - S. O. n. 43/L - la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 - Legge di Bilancio 2025.

La Legge consta di due articoli, e l'art. 1 di 908 commi.

Si riportano, di seguito, le disposizioni che riguardano lo **sport** e, successivamente quelle che possono interessare la generalità delle ASD/SSD affiliate a questa LND.

Art. 1 -Disposizioni per lo Sport

Il comma 245 dispone in materia di finanziamento sportivo. Viene demandato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Mef - l'accertamento del gettito destinato al finanziamento. Se questo è superiore alla quota minima fissata in 410 milioni di euro, l'eccedenza viene attribuita al Dipartimento per lo Sport, al CONI e a Sport e Salute S.p.A. per il finanziamento alle FSN, alle DSA e agli EPS.

Il comma 246 proroga al 2025 la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il credito, pari al 65% delle erogazioni, è previsto soltanto per i soggetti titolari di reddito d'impresa e nel limite complessivo di 10 milioni di euro, secondo le modalità di cui al comma 623 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018. Per l'attuazione del disposto si applicano le disposizioni del DPCM 30 aprile 2019 (G.U. n. 124 del 29 maggio 2019). Al riguardo, si richiama il contenuto della Circolare LND n. 14 del 22 agosto 2023.

Con i commi da 247 a 250 sono previsti stanziamenti per eventi sportivi internazionali quali i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026.

I commi 251 e 252 prevedono ulteriori incrementi al Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di ASD e SSD che gestiscono esclusivamente impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. n. 144/2022.

Il comma 253 finanzia ulteriormente i progetti di integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport ("Filippide").

I commi da 254 a 260 prevedono che il "Progetto Studenti Atleti di Alto Livello", per permettere agli studenti iscritti alla Scuola secondaria di secondo grado di conciliare l'impegno agonistico con quello scolastico, sia realizzato dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia. E' prevista l'erogazione di borse di studio da parte della Sport e Salute S.p.A., a favore degli studenti riconosciuti "atleti di interesse nazionale".

Con il comma 262 è stata sancita la **non applicabilità** della ritenuta a titolo d'imposta ai fini IRPEF dei premi erogati agli atleti vincitori di medaglie nei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. I premi sono esclusi dalla base imponibile dei percipienti.

Il comma 263 prevede un incremento dello stanziamento per progetti di integrazione attraverso lo sport di persone con disabilità.

Con i commi da 270 a 272 è istituito il “Fondo Dote per la Famiglia” per sostegno alle attività sportive nel periodo extra scolastico, consistente in contributi da erogare alle ASD e SSD che rendono prestazioni in favore dei minori, da 6 a 14 anni, con famiglie con redditi ISEE non superiori a 15.000,00 euro.

Il comma 305 stabilisce un incremento di un milione di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027, della dotazione del Fondo Sanitario Nazionale, di cui all’art.104 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’erogazione di ausili e protesi (arti inferiori e superiori) per l’attività sportiva di persone con disabilità.

Altre disposizioni di carattere generale

I commi da 2 a 9 recano modifiche alla disciplina IRPEF.

Il comma 2 conferma, a regime, l’applicazione delle **tre aliquote IRPEF**, già applicate per il 2024. Trattasi dell’aliquota del 23% fino a 28.000,00 euro, del 35% da 28.001,00 a 50.000,00 euro e del 43% oltre 50.000,00 euro.

I commi da 3 a 9 prevedono modifiche alle detrazioni per i lavoratori dipendenti. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, con esclusione dei pensionati, con reddito complessivamente non superiore a 20.000,00 euro, è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente percentuali che vanno dal 7,1% per redditi non superiori a 8.500,00 euro, al 5,3% per i redditi non superiori a 15.000,00 euro e al 4,8% per redditi superiori a 15.000,00 euro. Per i soggetti con redditi superiori a 20.000,00 euro, spetta una detrazione di 1.000,00 euro se il reddito è superiore a 20.000,00 ma non a 32.000,00 euro o una minore somma se il reddito è compreso tra 32.000,00 e 40.000,00 euro.

Il comma 10 reca modifiche alla disciplina delle detrazioni ai fini IRPEF che restano invariate per i soggetti con reddito complessivo fino a 75.000,00 euro, mentre per i soggetti con reddito da 75.000,00 a 100.000,00 euro gli oneri e spese previsti dalla normativa in detrazione, sono detraibili fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base – 14.000,00 euro se il reddito è superiore a 75.000,00 euro ma non a 100.000,00 euro e a 8.000,00 euro se il reddito è superiore a 100.000,00 euro – per i seguenti coefficienti: **0,50**, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 12, comma 2, del TUIR (non sono in possesso di redditi superiori a 2.840,51 euro); **0,70** se è presente un figlio nelle condizioni di cui sopra; **0,85** se sono presenti due figli nelle condizioni di cui sopra; **1** se sono presenti più di due figli nelle condizioni di cui sopra o almeno uno con disabilità accertata.

Non rientrano nella limitazione di cui sopra, le spese sanitarie, le somme investite in start-up innovative e nelle piccole medie imprese innovative, gli interessi passivi per mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024, le spese detraibili sostenute nel 2024, i premi assicurativi per morte e invalidità permanente. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Il comma 11 stabilisce che la **detrazione per familiari a carico** è concessa per i figli compresi quelli nati fuori del matrimonio, adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto **di età pari o superiore a 21 anni ma fino al compimento dei 30 anni di età. Tale limite dei 30 anni non sussiste nei riguardi di figlio disabile.** La detrazione non spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani o non appartenenti ad uno Stato della UE.

Il comma 12 dispone in materia di flat-tax. Il tetto massimo per la permanenza nella flat-tax rimane a 85.000,00 euro. Per i soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione il regime forfettario è consentito **fino a 35.000,00 euro** (in precedenza fino a 30.000,00).

Con il comma 13, è modificata all’art. 15, comma 1, la lett. e-bis), prevedendo che dall’IRPEF si detrae un importo, **fino a 1.000,00 euro, pari al 19% delle spese per la frequenza di Scuola d’infanzia, del primo ciclo**

d'istruzione e della Scuola secondaria di secondo grado. L'importo deducibile era fino ad un massimo di 800,00 euro.

I commi da 14 a 18 stabiliscono una riduzione dal 65% al 54% del limite dell'uso delle perdite fiscali pregresse.

I commi 19 e 20 stabiliscono in materia di acconti a seguito della riduzione di cui sopra.

Con i commi 21 e 22 viene disposto che sono **soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali** i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti dai servizi digitali per un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro.

Con i commi da 23 a 29 viene fissata **l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze al 26%, e con il comma 24 l'aliquota sale al 33% per le plusvalenze ed altri proventi di cui alla lett. c-sexies) del comma 1 dell'art. 67 TUIR – crypto-attività –**

I commi da 31 a 36 statuiscono in materia di **assegnazione ai soci delle società commerciali entro il 30 maggio 2025 di beni immobili non strumentali e beni mobili iscritti in Pubblici Registri.** Si applica l'imposta sostitutiva **dell'8%** sulla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'imposta va versata in due rate: il 60% la prima ed il 40% la seconda, rispettivamente entro il 30 settembre e 30 novembre 2025.

Con i commi da 54 a 56 si interviene sui bonus per l'edilizia. Il *bonus* ristrutturazioni scende al **50% ma soltanto per la prima casa** nel limite minimo di spesa di 96.000,00 euro e solo per il 2025, mentre per le seconde case è fissato al **36%**. Negli anni 2026 e 2027 l'aliquota del *bonus* è limitata al 36%, sempre nel limite massimo di 96.000,00 euro, per le prime case, e al 30% per le seconde case. Il *bonus* è escluso per gli interventi di impianti di climatizzazione (caldaie a gas).

Per quanto riguarda il *superbonus*, è **previsto nella misura del 65% per le spese sostenute nell'anno 2025, ma soltanto per quegli interventi già avviati** per i quali alla data del 15 ottobre 2024 sia stata presentata la CILA (comunicazione inizio lavori). La detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 1° dicembre 2023, relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del *superbonus*, può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023, con **dichiarazione integrativa** da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta 2024.

I commi 64 e 65 riducono l'aliquota IVA al 5% per l'attività sportiva alpinistica.

Il successivo **comma 66** prevede che per i **pagamenti effettuati con strumenti elettronici**, ad eccezione di bonifici, l'accredito in favore del beneficiario va effettuato entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo.

Il comma 81 dispone in materia di **tracciabilità delle spese.** Relativamente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, è stato aggiunto all'art. 51, comma 5, del TUIR, che disciplina **le indennità di trasferta e missione del lavoratore dipendente, un comma che prevede che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggi e trasferte fuori del territorio comunale** effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, noleggio con conducente, ecc.) per le trasferte e missioni, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamenti bancari o postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (carte di credito, di debito – bancomat, carte prepagate).

Lo stesso **comma 81** aggiunge all'art. 54 del TUIR – *determinazione del reddito di lavoro autonomo* – il comma 6-ter, che prevede che **le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei**

dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamenti bancari o postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art.23 del D. Lgs. n. 241/1997.

Ulteriori modifiche sono state apportate dal **comma 81** all'art. 95 TUIR in materia di **tracciabilità**. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con sistemi di pagamento tracciabili.

I successivi **commi 82 e 83** prevedono che le disposizioni di cui al comma 81 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e le stesse disposizioni si applicano anche ai **fini IRAP**.

Con il **comma 92, lett. b)**, l'**imposta unica sulle scommesse sportive** è stabilita al 20,5 e al 24,5% se la raccolta avviene, rispettivamente, in sede fissa o a distanza.

Con i **commi da 102 a 106** sono state introdotte **disposizioni per contrastare il disagio sociale**. E' incrementato il Fondo per l'**acquisto di beni alimentari di prima necessità ed è istituito un Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola**, per l'erogazione di contributi in favore di nuclei familiari che non riescono a provvedere al pagamento delle rette per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie.

Con i **commi da 107 a 111**, è concesso un contributo per l'**acquisto di elettrodomestici** in misura non superiore al 30% del costo di acquisto e comunque per un importo non superiore a 100,00 euro, elevato a 200,00 euro per nuclei con ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui.

I **commi 115 e 116** recano disposizioni in materia di concessione della garanzia sui mutui per l'acquisto della prima casa. La garanzia, nella misura dell'80% del costo di acquisto, è riconosciuta **esclusivamente** per l'accesso al credito a giovani coppie o anche a nuclei familiari monogenitoriali con figli minori e giovani con età inferiore a 36 anni.

Con il **comma 120** sono disposte **misure di sostegno per la locazione di alloggi a studenti universitari fuori sede on ISEE non superiore a 20.000,00 euro**.

Il **comma 173 – Opzione donna** – proroga le disposizioni per favorire l'accesso alla pensione anticipata delle donne che svolgono lavoro dipendente o autonomo. Possono andare in pensione le donne che maturano entro il **31 dicembre 2024** (in precedenza 2023) un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni o di 59 se con due o più figli o 60 con un figlio.

Il **comma 186** prevede che gli **artigiani e commercianti**, che percepiscono reddito di impresa, anche in regime forfetario, e che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali contributive, possono chiedere **una riduzione al 50% dei contributi** per 36 mesi dalla data di avvio dell'attività.

Con il **comma 200** è stato incrementato il Fondo di sostegno delle **famiglie delle vittime di gravi incidenti sul lavoro**.

Il **comma 206**, al fine di incrementare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, **per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025, riconosce un importo di 1.000,00 euro** da erogare nel mese successivo alla nascita o adozione ai soggetti **con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui**. Il contributo non concorre alla determinazione del reddito del soggetto percipiente.

I **commi da 213 a 216** prevedono che al fine di incentivare e sostenere le attività educative e ricreative che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, è istituito il **Fondo per il sostegno delle attività educative** destinato a finanziare le iniziative dei Comuni presso le Scuole, i Centri estivi, i Servizi socio-educativi territoriali, i Centri con funzione educativa e per i minori, anche attraverso l'**attività sportiva**, artistica e musicale.

Con i **commi 217 e 218**, dal 2025 viene elevata strutturalmente in alternativa per i genitori, l'indennità del congedo parentale all'80% della retribuzione per tre mesi, anziché due, entro il sesto anno di vita del bambino.

I **commi 219 e 220** prevedono che alle **lavoratrici dipendenti**, con esclusione del rapporto di lavoro domestico, nonché alle **lavoratrici autonome** che percepiscono almeno uno tra i redditi di lavoro autonomo e reddito d'impresa, che non hanno optato per il regime forfetario, è **riconosciuto, per il 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità e vecchiaia**. Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dal 2027, per le madri di tre o più figli l'esonero spetta fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. L'esonero spetta a condizione che la retribuzione o il reddito d'impresa ai fini previdenziali non superi i 40.000,00 euro su base annua.

I **commi 221 e 222**, al fine di rafforzare rispettivamente l'orientamento e la formazione al lavoro e l'inserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenza, ha incrementato il Fondo per le politiche relative alle pari opportunità, di tre milioni di euro e il Fondo per la libertà della donna di un milione di euro.

Con i **commi da 240 a 244** sono state varate norme in materia di **lotta alla droga**. È istituito un Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni con una dotazione di 500 milioni di euro annui dal 2025. Inoltre, è istituito il Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologici forensi e il "Sistema di allerta rapida per le droghe" (New-D), finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive.

I **commi da 386 a 389** recano una **esenzione fiscale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025 delle somme erogate per due anni – 2025 e 2026 -, fino a 5.000,00 euro, dal datore di lavoro per il pagamento del canone di locazione per la propria abitazione**. L'agevolazione compete ai lavoratori con un reddito non superiore a 35.000,00 euro nell'anno precedente l'assunzione e che abbiano trasferito la propria abitazione dal Comune della precedente residenza distante almeno 100 Km dal nuovo luogo di lavoro.

I **commi 390 e 391** prevedono l'**esclusione dal reddito di lavoro dipendente, per i beni ceduti e servizi prestati dal datore di lavoro – fringe benefit – di valore fino a 2.000,00 euro per lavoratori con figli e fino a 1.000,00 euro per altri lavoratori**. Trattasi di erogazioni, tra l'altro, per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per la locazione dell'abitazione principale, degli interessi sul mutuo.

Con i commi **da 416 a 421** è stata mantenuta, seppure con una riduzione, **la decontribuzione dei contributi, esclusi i premi INAIL, dovuta dai datori di lavoro privati con sede nelle Regioni del Sud – Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – con esclusione delle imprese dei settori finanziario, agricolo e dei datori di lavoro domestico**.

Trattasi di una agevolazione "**decalage**" dal 2025 al 2029 nella seguente misura:

-per l'anno 2025 esonero del 25% (prima 30%) della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di 145,00 euro per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;

-per l'anno 2026 esonero del 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di 125,00 euro per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;

-per l'anno 2027 esonero del 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di 125,00 euro per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;

- per l'anno 2028 esonero del 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di 100,00 euro per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;

- per l'anno 2029 esonero del 15% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di 75,00 euro per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

I commi da 436 a 444 introducono per il 2025 la cosiddetta **"IRES premiale"**. Trattasi della **riduzione dell'aliquota IRES per il periodo d'imposta 2025, dal 24 al 20%**, al verificarsi delle seguenti condizioni ex ante:

-accantonamento, in sede di approvazione del bilancio 2024, di almeno l'80% dell'utile netto risultante dal bilancio 2024 in una apposita riserva non distribuibile ai soci; -

-acquisto o locazione finanziaria di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia realizzati dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 fino al termine per l'invio della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo al 2024; -

-nel 2025 devono essere effettuate nuove assunzioni in misura almeno pari all'1% rispetto al numero medio di dipendenti del 2024; -

-negli esercizi 2024 e 2025 la società non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione -CIG-.

La riduzione non è ammessa per le società in liquidazione.

Per gli enti non commerciali è possibile fruire della riduzione, in presenza delle condizioni di cui sopra, limitatamente all'**IRES riferibile al reddito d'impresa**.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024 – S.O. n. 42 – è stato pubblicato il Comunicato dell'Agenzia delle Entrate recante le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture elaborate dall'ACI (art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR).

.....